



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

REGOLAMENTO

DI DISCIPLINA DELL' AFFIDAMENTO DEI PATROCINI LEGALI E DEGLI INCARICHI NOTARILI

Emanato con D.R. n.1467 del 16/12/2024.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

MATERIE AFFIDATE ALL'AVVOCATURA DI STATO E AGLI UFFICI LEGALI INTERNI

Art. 2 Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

Art. 3 Patrocinio interno

INCARICHI AD AVVOCATI DI LIBERO FORO ED INCARICHI NOTARILI

Art. 4 Patrocinio di Avvocati del Libero Foro

Art 5 incarichi Notarili

Art. 6 Istituzione elenco professionisti

Art. 7 lettera contratto di incarico per Avvocati di libero foro e Notai

Art. 8 Criteri di determinazione del corrispettivo degli incarichi affidati

Art. 9 Obblighi del legale incaricato ed atti di transazione

Art. 10 Modalità di svolgimento e revoca degli incarichi

Art. 11 Elenco degli incarichi

INCARICHI A CONSULENTI TECNICI NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI

Art. 12 Conferimento incarico al consulente tecnico e nomina nel procedimento giudiziale

NORME COMUNI

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Art. 14 Entrata in vigore

[Digitare qui]

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

I. Per la materia affidata agli Avvocati:

1. Il presente regolamento disciplina, secondo quanto stabilito dal R.D. 30 ottobre 1933 n.1611, dall' art. 56, comma 1, lett. H), nn.1, 1.1, 1.2 e 2 D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 "dalle Linee guida Anac approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 pur se non vincolanti, circa l'affidamento dei servizi legali esclusi dall'applicazione del precedente Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza – ex articolo 1 e s.s. Legge n. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione - nonché dei principi di risultato, di fiducia, di accesso al mercato e di buon andamento declinati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato Codice (d.lgs. 36/2023), le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e di consulenza legale all'Avvocatura distrettuale dello Stato, all'Avvocatura generale dello Stato e ad avvocati del libero foro.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio di cui all'articolo 56 comma 1 del d.lgs. 36/2023 dall' art 56, lett. H), nn.1, 1.1, 1.2 e 2 del D.lgs. n. 36/2023
3. Per incarichi di consulenza legale di cui all'art 56 comma 1, lett. H) si intendono i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori a un'attività di difesa in un procedimento di cui al precedente comma 2, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un contenzioso, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni.
4. Ai sensi dell'artt. 56 e 245 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" può essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni amministrative speciali, salvo conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale.
5. L'Ateneo può, altresì, avvalersi del patrocinio legale degli avvocati del Libero Foro. L'affidamento degli incarichi ad avvocati del Libero Foro avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. L'incarico viene conferito con delibera del Consiglio di amministrazione o, nei casi di urgenza, con decreto del Rettore, adeguatamente motivati e da sottoporre al

Collegio dei Revisori dei Conti. Il Rettore, quale rappresentante legale dell'Ateneo, conferisce loro apposita procura alle liti.

6. L'Ateneo può, anche avvalersi del patrocinio legale di avvocati interni afferenti all'area legale iscritti all'Elenco speciale dell'Ordine professionale nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 (avvocati degli enti pubblici) della L. 31 dicembre 2012, n.247, del relativo regolamento del consiglio dell'ordine. L'affidamento dell'incarico di patrocinio legale agli avvocati interni iscritti all'Elenco speciale dell'Ordine professionale, in servizio presso l'area legale, è di competenza del Direttore Generale, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 16, comma 1, lett. F), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, nonché dell'art 34 e 38, dello Statuto. 7. il presente Regolamento non si applica ai servizi legali che si configurino come: a) un complesso strutturato e stabile di prestazioni legali che non sia collegato ad una specifica controversia; b) si sostanzino in consulenze continuative svincolate da specifiche questioni giuridiche o di diritto i cui affidamenti soggiacciono alla procedura e alla regolamentazione di cui al Codice relative agli appalti di servizi nei settori ordinari.

II. Per la materia affidata ai Notai

1. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, - ex articolo 1 e s.s. Legge n. 241/1990, e art. 97 della Costituzione - e dei principi di risultato, di fiducia, di accesso al mercato e di buon andamento declinati dagli artt. 1, 2 e 3 del citato Codice dlgs 36/2023, le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai (art 56 lettera h n. 3) del Codice;
2. Rientrano nella disposizione di cui all'articolo art 56 lettera h n. 5 del Codice i singoli incarichi che devono essere prestati dai Notai riferiti ad un'attività già individuata e altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri

TITOLO II

MATERIE AFFIDATE ALL'AVVOCATURA E AGLI UFFICI LEGALI INTERNI

Art. 2

Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

1. Nel caso in cui sia necessario resistere in giudizio o promuovere un contenzioso, l'Università degli studi di Napoli L'Orientale si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, salvo conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale.

2. L'area legale supporta l'attività della Avvocatura dello Stato con la predisposizione di relazioni dettagliate in fatto e diritto corredate dalla relativa documentazione.

Art. 3

Patrocinio interno

1. Nel caso in cui sia necessario resistere in giudizio o promuovere un contenzioso, l'Ateneo può avvalersi del patrocinio dei propri avvocati interni appositamente iscritti all'Elenco speciale dell'ordine professionale, nelle seguenti materie:
 - a) contenzioso di primo grado, anche nelle eventuali fasi conciliative, nonché nelle pratiche di recupero crediti, nei giudizi di pignoramenti e nei giudizi esecutivi in genere e relative procedure conciliative;
 - b) contenzioso relativo ai rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo e dirigente ai sensi dell'art 417 c.p.c;
 - c) denunce, esposti, costituzioni di parte civile nei procedimenti penali del personale tecnico amministrativo, degli studenti e del personale docente;

L'Ateneo, nell'ambito delle procedure di negoziazione assistita e mediazione, sia obbligatorie che facoltative, come mezzo di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali che abbiano ad oggetto diritti disponibili, può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato in funzione consultiva, come assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale dei propri legali interni. In tali circostanze, l'Ateneo valuta l'opportunità di formulare motivata richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato nei casi in cui la procedura di mediazione riguardi controversie di particolare rilievo per via dell'oggetto o degli effetti in termini finanziari che ne potrebbero conseguire, anche in riferimento al numero di ulteriori controversie che potrebbero derivarne.

2. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, l'Ateneo, ai sensi dell'art. 2 della L. 10 novembre 2014, n. 162, affida la convenzione di negoziazione assistita ai propri legali interni, mentre nel caso di mediazione richiede il parere agli avvocati interni in base alla loro specifica competenza, sentito il Responsabile dell'area competente per materia.
3. Gli avvocati interni svolgono la propria attività professionale in piena autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ateneo, e con indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 (avvocati degli enti pubblici) della l. 31 dicembre 2012, n.247, del relativo regolamento del consiglio dell'ordine, in piena osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblico impiego, con particolare riguardo al d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, delle vigenti disposizioni di Ateneo inerenti il personale tecnico amministrativo. L'affidamento dell'incarico di patrocinio legale agli avvocati interni iscritti all'Elenco speciale dell'Ordine professionale, in servizio presso l'area legale, è di competenza del Direttore Generale, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 16, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e successive modifiche, nonché dell'art 34 e 38, dello Statuto.
4. I legali interni devono tenere informato il Direttore Generale e il capo dell'area legale dell'andamento e degli sviluppi della causa, illustrandone eventuali rischi correlati o ad essa riconducibili; devono formulare specifici pareri sulla opportunità e convenienza ad

impugnare i provvedimenti sfavorevoli; devono sottoporre al Direttore Generale e al Responsabile dell'area legale le proposte di definizione transattiva eventualmente opportune o proposte dalle controparti o dal giudice, e prospettare, qualora ne ravvisino i presupposti, l'opportunità di transigere la lite. In tale caso, gli avvocati interni sono tenuti a prestare la necessaria assistenza, nonché ad esprimere parere favorevole, nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione.

5. Il Responsabile dell'area legale provvede, con apposito provvedimento, ad indicare le somme occorrenti per l'espletamento degli incombeni procuratori degli avvocati che andranno accantonati dalla Ragioneria sull'apposito capitolo di bilancio destinato agli oneri derivanti da contenzioso. L'Ufficio Economato provvederà, nell'ambito dei propri limiti di spesa, alle anticipazioni necessarie per far fronte alle spese per l'espletamento degli incombeni procuratori.
6. I legali interni svolgono inoltre attività stragiudiziale, funzioni di consulenza legale per l'attuazione delle normative e provvedono alla formulazione di pareri tecnico - giuridici su richiesta degli organi di governo, dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di Ateneo.

TITOLO III

INCARICHI AGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO e INCARICHI NOTARILI

Art. 4

Patrocinio di avvocati del Libero Foro

1. Su proposta formale e motivata del Responsabile dell'area legale e/o dell'area competente per materia, e/o previa apposita delibera motivata del Consiglio di Amministrazione - ovvero, in caso di urgenza, con decreto rettorale da portare a ratifica del Consiglio di Amministrazione – da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti, l'Ateneo può ricorrere al patrocinio di avvocati del Libero Foro nei seguenti casi:
 - a) controversie in cui sussiste conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale;
 - b) casi di consequenzialità (es. impugnazioni) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, già curati da avvocati del Libero Foro, la cui attività difensiva sia stata efficacemente condotta e positivamente valutata dal Consiglio di amministrazione;
 - c) casi speciali, che saranno individuati volta per volta con delibera del Consiglio di Amministrazione;
2. Nell'ipotesi di affidamento della difesa e patrocinio ad avvocati del Libero Foro, questi ultimi potranno essere affiancati per ragioni di opportunità e/o di riduzione della spesa, su proposta del Direttore Generale, da un legale interno in forma congiunta o disgiunta.
3. Fuori dalle specifiche ipotesi nelle quali l'individuazione del professionista del Libero Foro si presenti, in via di fatto, univoca e/o necessitata, la scelta discrezionale dell'Amministrazione, comunque effettuata in via residuale, è articolata in base ai concorrenti criteri di territorialità, affidabilità, rotazione, specializzazione e competenza

professionale del professionista nelle materie oggetto del contenzioso; dette qualità dovranno risultare da apposito Curriculum vitae e professionale.

4. Per gli affidamenti con compenso inferiore a € 40.000,00, escluse spese vive, oneri fiscali e previdenziali, è possibile conferire l'incarico mediante affidamento diretto attingendo dall'elenco di cui al successivo art.6, senza previa consultazione di due o più professionisti nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice:
 - a) qualora vi siano casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti, già curati da avvocati del libero Foro, la cui attività sia stata positivamente valutata dall'Amministrazione;
 - b) in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata.

In ogni caso, l'Amministrazione dovrà comunque valutare la congruità ed equità del compenso richiesto e motivarne l'accertamento.

5. Per gli affidamenti con compenso superiore a € 40.000,00 e fino al limite delle soglie di cui all'art 14 lettera b) del dlgs 36/2023, escluse spese vive, oneri fiscali e previdenziali, l'area legale interpellerà massimo cinque professionisti iscritti all'elenco individuati in base alla materia trattata ed al foro competente - tra i quali scegliere l'affidatario del servizio legale - pur sempre nel rispetto dei principi di cui agli art 1, 2 e 3 del codice ed, in particolare, di rotazione ed equa ripartizione degli incarichi; di risultato assicurato dalla esperienza e dalla competenza dichiarata nella materia specifica oggetto del contenzioso; di fiducia assicurato dalla pregressa e proficua collaborazione in relazione alla medesima questione; di efficacia determinata dalla qualità della prestazione richiesta.
6. L'incarico viene affidato al professionista, in relazione alla specialità della materia oggetto del contenzioso, alle ricadute sull'Amministrazione, alla natura giuridica delle parti in causa. In considerazione della natura dei servizi legali eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale.

Art 5

Affidamento incarichi Notarili

1. Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 3 del Codice dei contratti pubblici i servizi prestati da notai relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione di documenti. L'attività di certificazione attiene all'attestazione di fatti, stati o qualità mentre l'attività di autenticazione può riguardare l'autentica di firma (articolo 2703 c.c.), che consiste nell'attestazione da parte del notaio della provenienza di un atto da parte del soggetto che l'ha firmato, o l'autentica di fotografia, che consiste nell'attestazione da parte del notaio che la fotografia esibita è quella della persona interessata.
2. Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 56 lettera h n. 5) del Codice dei contratti pubblici i singoli incarichi che devono essere prestati dai Notai riferiti ad un'attività già

individuata e altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Quando si rende necessario ricorrere al ministero di un Notaio per l'espletamento di uno dei succitati servizi, su proposta formale e motivata del Responsabile dell'area legale e/o, della Struttura competente per materia investita della pratica, con apposita delibera motivata del Consiglio di Amministrazione - ovvero in caso di urgenza, con decreto rettorale da portare a ratifica del Consiglio di Amministrazione - da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti, si procede alla nomina di un Notaio.
4. Per gli affidamenti con compenso inferiore a € 40.000,00, escluse spese vive, oneri fiscali e previdenziali, è possibile conferire l'incarico mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più professionisti nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice:
 - a) qualora vi siano casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti, già curati dal Notaio, la cui attività sia stata positivamente valutata dall'Amministrazione;
 - b) in caso di assoluta particolarità della controversia, ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata.In ogni caso, l'Amministrazione dovrà comunque valutare la congruità ed equità del compenso richiesto e motivarne l'accertamento.
5. Per gli affidamenti con compenso superiore a € 40.000,00 e fino al limite delle soglie di cui all'art 14 lettera b) del dlgs 36/2023, escluse spese vive, oneri fiscali e previdenziali, l'area legale pubblica interpellerà massimo cinque professionisti iscritti all'elenco individuati in base alla materia trattata tra i quali scegliere l'affidatario del servizio legale - pur sempre nel rispetto dei principi di cui agli art 1, 2 e 3 del codice richiesta.
6. In considerazione della natura dei servizi eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale.

Art 6

Istituzione elenco professionisti

1. Per l'affidamento degli incarichi ad avvocati di libero foro e Notai di cui al presente regolamento saranno costituiti appositi elenchi con le relative sezioni per materia, in ossequio al principio di rotazione, da cui potranno essere attinti i nominativi – secondo l'ordine di iscrizione da consultare per acquisire i preventivi dell'onorario ai fini dell'affidamento. L'iscrizione all'elenco avviene su domanda del professionista interessato, a seguito di avviso che sarà reso pubblico sul sito web di ateneo. I professionisti saranno iscritti nell'elenco secondo l'ordine di arrivo della propria istanza.
2. L'elenco formato viene costituito con Decreto Direttoriale e pubblicato sul sito internet della Università. Avrà validità per due anni calcolati a decorrere dalla data della sua pubblicazione e sarà soggetto a revisione con procedure di avviso da concludersi, di norma, entro la relativa scadenza biennale. A tal fine, l'Ateneo predispone ogni anno apposito avviso del quale viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'albo e sul

sito dell'amministrazione. Laddove situazioni imprevedibili impediscano la conclusione del procedimento di revisione nei termini, l'elenco precedentemente approvato resterà in vigore eccezionalmente fino alla data di pubblicazione del nuovo elenco aggiornato.

3. Dall'inserimento nell'elenco non deriva alcun obbligo di conferimento di incarico atteso che l'iscrizione in elenco costituisce solo un presupposto per procedere alla individuazione del professionista.

Art. 7

lettera contratto di incarico per Avvocati di libero foro e Notai

1. L'affidamento degli incarichi è regolato tramite apposita lettera-contratto, redatta contenente:
 - a) il nome del professionista prescelto, l'indirizzo e i recapiti telefonici e di posta elettronica;
 - b) il CIG, l'oggetto e l'indicazione del valore della causa o dell'incarico, che dovrà essere sempre determinato o, nel caso fosse indeterminato, concordato tra il professionista e il responsabile dell'area legale, sentito il capo dell'Ufficio competente per materia;
 - c) il compenso professionale pattuito secondo le modalità di cui al successivo art. 8, con l'indicazione della percentuale e/o importo di eventuali anticipazioni e le relative modalità di corresponsione;
 - d) la dichiarazione del professionista che il compenso è comprensivo anche dei pareri formulati prima e durante e dopo la causa o l'incarico e per l'avvocato che, qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante non si discosterà da quello pattuito;
 - e) gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
 - f) obbligo del professionista alla stretta osservanza del vigente codice deontologico e del codice integrativo di comportamento allegato all'atto di incarico;
 - g) per gli avvocati l'obbligo del professionista di tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione in merito all'andamento e agli sviluppi del contenzioso, nonché formulando specifici pareri sulla opportunità e convenienza ad impugnare i provvedimenti sfavorevoli;
 - h) per gli avvocati l'impegno a garantire la necessaria assistenza nella redazione di atti di transazione, quando ciò sia concordemente ritenuto utile e vantaggioso per l'Università, senza oneri aggiuntivi;
 - i) per gli avvocati, la dichiarazione che, in caso di necessario avvalimento di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato, previo nulla osta dell'Ateneo, dal *dominus*

incaricato; in tal caso il corrispettivo per l'attività di domiciliazione sarà ricompreso in quello convenuto con il professionista incaricato e, comunque, posto a suo carico;

- j) l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
- 2. Alla lettera-contratto, che il professionista incaricato dovrà firmare in segno di accettazione, è allegata una copia del Codice di Comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ai quali obblighi di condotta il professionista incaricato sarà tenuto ad uniformarsi.
- 3. Alla lettera contratto va altresì allegata la dichiarazione di assenza della sussistenza di conflitto di interessi nonché l'informativa privacy.

Art. 8

Criteria di determinazione del corrispettivo degli incarichi affidati

- 1. Nel caso di patrocinii curati dall'Avvocatura dello Stato, i compensi saranno corrisposti ai sensi dell'art. 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche.
- 2. Nel caso di patrocinii affidati all'avvocatura interna, i compensi ai legali dipendenti incaricati verranno corrisposti in base ad uno specifico "Regolamento dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni".
- 3. Nel caso, infine, in cui il patrocinio legale sia affidato ad avvocati del Libero Foro i compensi saranno determinati, nel rispetto del principio di economicità anche tenuto conto delle disposizioni previste dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37 (equo compenso); con riferimento ai parametri individuati nelle tabelle allegate al D.M. (Giustizia) n. 55/2014 e ss.mod.
- 4. I compensi sono pattuiti in misura determinata al momento del conferimento dell'incarico professionale sulla scorta di un preventivo dettagliato che il professionista dovrà presentare in forma scritta, fornendo informazioni in ordine al grado di complessità dell'incarico e agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla conclusione dell'incarico stesso; essi varranno per l'intera attività professionale, salvo sopravvenuti maggiori oneri tributari e previdenziali imposti per legge.
- 5. Nelle ipotesi di contenziosi che rivestano carattere di serialità, ovvero nei casi di patrocinio congiunto con un avvocato interno, viene concordato un ribasso percentuale sul compenso.
- 6. L'area legale, prima dell'affidamento dell'incarico, verifica la copertura della spesa nell'ambito del budget previsionale e provvede al relativo impegno di spesa. L'area legale, previo inoltro di fattura elettronica da parte del professionista, provvede a predisporre gli atti necessari per la liquidazione della parcella presentata dal legale a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, dopo aver verificato la corrispondenza della stessa con quanto convenuto con il professionista all'atto dell'affidamento e la congruità rispetto alle attività svolte.

7. I pagamenti in anticipo eventualmente convenuti con il professionista possono essere corrisposti a quest'ultimo solo all'esito dell'espletamento, verificato dall'area legale, delle principali attività riconducibili alle diverse "fasi" previste dal D.M.
8. Nel caso del ministero del Notaio il corrispettivo richiesto non potrà superare i parametri stabiliti dall'art 32 del decreto ministero e giustizia n. 140 del 20.07.2012 e relative tabelle modificate con successivo DM Giustizia n. 106 del 02.08.2013 come dettato dall'art 9 comma 2 della legge n.27 del 24.03.2012 e/o successive normative che dovessero intervenire a disciplinare la materia.

Art. 9

Obblighi del legale incaricato ed atti di transazione

1. Il legale incaricato deve tenere costantemente informata l'Amministrazione e, per essa, l'area legale, dell'andamento e degli sviluppi della causa, illustrandone eventuali rischi correlati o ad essa riconducibili. Il legale incaricato deve, altresì, formulare specifici pareri sulla opportunità e convenienza ad impugnare i provvedimenti sfavorevoli.
2. Il professionista incaricato deve sottoporre all'area legale le proposte di definizione transattiva eventualmente opportune o proposte dalle controparti o dal giudice, e prospettare, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite. In tale caso, questi è tenuto a prestare la necessaria assistenza all'Università, nonché ad esprimere parere favorevole, nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione, senza oneri aggiuntivi per l'Università.

Art. 10

Modalità di svolgimento e revoca degli incarichi

1. L'Università è sollevata, dal soggetto incaricato, di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.
2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività professionale.
3. Gli incarichi possono essere revocati, altresì, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per violazione degli obblighi contrattuali. La revoca dell'incarico è disposta da Direttore Generale, con provvedimento motivato, su proposta motivata dell'area legale.

Art. 11

Tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi di pubblicità e trasparenza

1. I servizi legali oggetto di conferimento d'incarico verranno opportunamente individuati con il Codice Identificativo Gara (c.d. "CIG"), in ossequio a quanto stabilito nelle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", approvate dall'ANAC con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con Delibere n. 556 del 31 maggio 2017 e n. 371 del 27 luglio 2022 e n. 585 del 19 dicembre 2023 adottata per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36.
2. L'Ateneo provvederà a richiedere ad ANAC il CIG - previo pagamento del relativo contributo - ed a indicarlo nella lettera di conferimento d'incarico. Per quel che attiene l'ottemperanza degli obblighi in materia di trasparenza, l'Ateneo pubblicherà ai sensi dell'art. 15-bis del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. i dati relativi all'affidamento di siffatti incarichi nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web, all'interno della sottosezione "Consulenti e collaboratori". Elenco degli incarichi.

TITOLO IV NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE

Art. 12

Conferimento incarico al consulente tecnico e nomina nel procedimento giudiziale

1. Nei casi in cui, per promuovere o resistere in giudizio, si rende necessaria l'assistenza tecnica di un ingegnere, un architetto o un geometra, ai fini dell'espletamento dell'incarico di consulente tecnico di parte ai sensi degli artt. 87 e 201 c.p.c., l'area servizi tecnici e logistici indica il professionista idoneo per titoli e competenze, nell'ambito delle risorse umane in servizio presso l'Amministrazione, in ragione delle particolari competenze professionali e tecniche richieste.
2. Il legale incaricato, sia esso un procuratore dello Stato, un avvocato interno o del libero foro, su comunicazione dell'area legale, provvede alla nomina del consulente di parte dell'Ateneo nell'ambito del procedimento giudiziale, al momento della nomina da parte del Giudice di un consulente tecnico d'ufficio.
3. Nell'ipotesi in cui non vi siano professionalità interne all'Amministrazione disposte ad accettare l'incarico, per carico di lavoro o per assenza di specifica professionalità tecnico-legale, l'area servizi tecnici e logistici, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, provvede al conferimento dell'incarico di consulente tecnico di parte a professionisti esterni, di comprovata competenza professionale nello specifico ambito oggetto di consulenza, con le seguenti modalità:
 - a) per gli affidamenti con compenso inferiore a € 40.000,00, escluse spese vive, oneri fiscali e previdenziali, è possibile affidare l'incarico mediante affidamento diretto, anche previa consultazione di due o più professionisti nel rispetto dei principi di cui agli artt.1, 2 e 3 del Codice;

b) per gli affidamenti con compenso superiore a € 40.000,00, e fino al limite delle soglie di cui all'art 14 lettera b) del d.lgs. 36/2023 1, escluse spese vive, oneri fiscali e previdenziali, viene pubblicato, sulle pagine *web* del sito istituzionale dell'Ateneo, un avviso di selezione, in cui sono indicati l'oggetto e il valore della controversia, i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, i termini per la presentazione delle offerte e le modalità di selezione dell'aggiudicatario. L'incarico viene affidato al professionista che ha presentato la migliore offerta economica.

A parità di offerta economica, la scelta del professionista avviene mediante sorteggio pubblico, alla data e nel luogo stabiliti nell'avviso di selezione.

4. Nei casi in cui occorre nominare un consulente di parte con professionalità diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, salvo che non vi siano professionalità interne all'Amministrazione disposte ad accettare l'incarico di cui agli artt. 87 e 201 c.p.c, l'area competente in ragione delle specifiche professionalità richieste provvede alla nomina di medici legali, commercialisti, informatici, ragionieri e consulenti del lavoro con le modalità di cui al comma 3, lettere a) e b); nei casi di cui al precedente comma 3, lett. a), l'area competente per materia può avvalersi degli albi professionali istituiti presso il Tribunale di Napoli.
5. Salvo che per l'area servizi tecnici e logistici, la spesa occorrente per il conferimento dell'incarico a professionisti esterni grava sull'apposito capitolo degli oneri derivanti da contenzioso.
6. L'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo è regolato tramite apposita lettera-contratto.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal professionista è Università degli studi di Napoli "L'Orientale".
2. In qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (Ue) n. 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ss.mm.ii. (Codice Privacy) l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" si impegna, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi

dell'articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Regolamento, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connesso.

3. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco, nonché della gestione ed esecuzione economica, fiscale ed amministrativa dell'incarico legale. Tali dati verranno trattati con sistemi informatici e/o cartacei, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e riservatezza. Tutti i dati acquisiti dall'Ateneo potranno, altresì, essere trattati per fini di ricerca, studio o statistici.
4. Alcune informazioni relative all'Albo legale, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla trasparenza, potranno essere oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet istituzionale.
5. L'informativa privacy, di cui agli artt. 13 e 14 del citato GDPR, verrà debitamente sottoscritta dall'avvocato per presa visione.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, **che modifica il precedente emanato con D.R. n. 532 dell'11/06/2019 (affisso all'Albo prot. n. 34680 Rep. N.362 del 13/06/2019)** approvato da parte dei competenti organi ed emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente avente medesimo oggetto, che perde pertanto automaticamente ogni validità ed efficacia.